

IL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA

R.G. 282/2011

ORDINANZA

Il Tribunale di Bassano del Grappa, nelle persone dei seguenti magistrati :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dr. Massimo Morandini | Presidente |
| - d.ssa Margherita Brunello | Giudice |
| - dr. Giuseppe Lauropoli | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio, letti gli atti del procedimento contraddistinto con R.G. 282/2011, osserva quanto segue.

Il Ministero della Giustizia proponeva reclamo, depositato in data 12.9.2011, avverso l'ordinanza depositata il 31.8.2011, con la quale era stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento 23.3.2011 con il quale il Direttore Generale del Dip. Dell'organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – dr. Calogero Roberto, aveva disposto che la dipendente Tosin Nuccia cessasse dal rapporto di lavoro a tempo parziale in essere con il conseguente ripristino del rapporto a tempo pieno a decorrere dal 1°5.2011.

Rilevava il Ministero nel proprio reclamo innanzi tutto il difetto di motivazione dell'ordinanza in ordine al requisito del *periculum in mora*.

Nulla era stato dedotto, deduceva il reclamante, in merito al pregiudizio grave ed irreparabile dal quale si assumeva minacciato il diritto vantato dalla Tosin.

Nel ricorso proposto dalla Tosin, in particolare, non erano stati evidenziati elementi di prova dai quali evincere la necessità di un indifferibile provvedimento di urgenza.

Insufficiente doveva poi ritenersi la motivazione della reclamata ordinanza anche in punto *fumus*.

L'art. 16 della L. n. 183/2010 consente infatti alle pubbliche amministrazioni di "*sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della entrata in vigore del DL n. 112/2008*", ed in ottemperanza a tale disposizione di legge era stata disposta la revoca del part-time nei confronti della attuale reclamata.

In particolare, tale nuova valutazione non imporrebbe, stando anche alle prime pronunce della giurisprudenza di merito sul punto, un particolare obbligo motivazionale, sempre che siano osservati, come avvenuto nel caso in esame, i principi di correttezza e buona fede.

Nel caso di specie, in particolare, la revoca del part-time nei confronti della Tosin trovava piena giustificazione sulla base della grave carenza di personale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa.

Situazione, peraltro, certamente destinata ad aggravarsi in tempi brevi.

Una tale valutazione in ordine alla eventuale revoca del part-time, poi, doveva attenersi esclusivamente a motivazioni oggettive inerenti la funzionalità degli uffici, prescindendo, stando alle circolari ministeriali sul punto, dall'esame delle condizioni soggettive dei singoli dipendenti con orario di lavoro part-time.

Chiedeva, pertanto, la riforma del reclamato provvedimento e il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Nuccia Tosin.

Nuccia Lucia Tosin, nel costituirsi, rilevava come la stessa, dal 1° 6.2000, avesse prestato la propria attività in part-time, attualmente al 50%. Osservava, altresì, di essere applicata dal giugno 2006 presso la Cancelleria civile del Tribunale di Bassano del Grappa.

Sotto il profilo del *periculum*, il grave pregiudizio al quale risultava esposto nelle more del giudizio di merito il diritto fatto valere dalla reclamata era stato ampiamente allegato e documentato in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., come peraltro si dava atto nella reclamata ordinanza, laddove si osservava che la revoca del part-time avrebbe inciso “*profondamente sull'organizzazione di vita della dipendente e della sua famiglia*”.

Sotto il profilo del *fumus*, senz'altro condivisibile era l'ordinanza reclamata, tenuto conto che il provvedimento di revoca del part-time era motivato unicamente sulla base di generiche “*esigenze di servizio*”, connesse alla “*carezza di organico*” dell'Ufficio di Giudice di Pace, senza che nulla venisse precisato in merito a concreti pregiudizi funzionali ai quali sarebbe stato esposto tale ufficio.

L'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 16 della l. n. 183/2010, sottoineava la reclamata, resta pur sempre subordinato a un necessario obbligo di motivazione e al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Peraltro, con riguardo alla posizione della Tosin, neppure poteva trovare applicazione il citato art. 16 della L. n. 183/2010, perché tale articolo subordinava la facoltà delle amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part-time alla “*prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 73 del d.l. 25.6.2008, n. 112*”.

In ogni caso, nessun pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio poteva ravvisarsi nel caso di specie, dal momento che la Tosin dal 2006 risultava applicata presso la Cancelleria del Tribunale di Bassano del Grappa, il quale non aveva mai chiesto la revoca del part-time, essendo stata richiesta tale revoca dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano, il quale, tuttavia, aveva ininterrottamente distaccato presso il Tribunale la Tosin, come detto, dal 2006.

Il provvedimento di revoca, poi, si poneva in contrasto con cogenti direttive comunitarie, sia sotto il profilo del divieto di discriminazione nei rapporti uomo-donna, sia sotto il profilo della

valorizzazione della flessibilità del lavoro e del *favor*, espresso da tali provvedimenti comunitari, per il part-time.

Né il Ministero aveva tenuto in alcun conto la situazione soggettiva della Tosin, ossia dei rappresentati problemi di salute e familiari (peraltro di recente manifestatisi in forme aggravate, come da documentazione sanitaria prodotta nel corso della camera di consiglio del 21.9.2011), come invece prescritto dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Chiedeva, pertanto, la conferma della reclamata ordinanza.

Svolta la discussione nel corso della camera di consiglio del 4.11.2011, il Collegio riservava la decisione.

* * *

Il Collegio ritiene di rigettare il proposto reclamo, confermando la reclamata ordinanza.

Sebbene, infatti, l'art. 16 della Legge n. 183 del 2010 abbia consentito alle pubbliche amministrazioni di "*sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della entrata in vigore del DL n. 112/2008*", tale norma, tuttavia, ha pure previsto che ad una tale rinnovata valutazione si provveda nel rispetto dei "*principi di correttezza e buona fede*", e dunque anche adeguatamente motivando in ordine alle esigenze di funzionalità dell'ufficio richiedente il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale datato 23.3.2011 di cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, risulta motivato per *relationem* con la nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 10.3.2011, nella quale si rileva come, a fronte di una dotazione di ben 8 unità amministrative fino al 27.9.2009, tale ufficio disponga attualmente soltanto di 5 unità amministrative e che, nel prossimo futuro, una tale situazione risulterebbe certamente destinata ad aggravarsi.

Non vengono, dunque, evidenziati specifici elementi dai quali risulti che l'attuale dotazione di personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di Pace sia inidonea a perseguire le funzioni dell'ufficio stesso, mentre il riferimento a future ulteriori scoperture dell'organico dell'ufficio appare, come evidenziato nella reclamata ordinanza, allo stato, come un pregiudizio futuro ed ipotetico.

Sotto il profilo della ipotizzata attualità delle esigenze dell'ufficio che richiede il ripristino del rapporto a tempo pieno della reclamata, una tale circostanza parrebbe confliggere, invero, con la ininterrotta applicazione della Tosin presso il Tribunale di Bassano del Grappa fin dal giugno 2006.

Sotto il profilo del *periculum*, poi, la Tosin ha sufficientemente allegato e documentato le ragioni sulla base delle quali risulta ravvisabile un pericolo di un danno grave ed irreparabile dal quale

sarebbe minacciato il proprio diritto nelle more del giudizio di merito, avuto riguardo alle condizioni di salute delle figlie (si vedano le certificazioni allegate al ricorso introduttivo – docc. 10-11 -, nonché la certificazione medica da ultimo depositata nel corso della camera di consiglio del 21.9.2011), tali da richiedere una assidua presenza da parte della madre.

Deve pertanto rigettarsi il proposto reclamo, compensando le spese della presente fase in ragione del carattere degli interessi coinvolti nel presente giudizio e della peculiarità e complessità della questione affrontata.

P.Q.M.


Rigetta il reclamo e conferma l'impugnata ordinanza.

Compensa le spese relativamente alla fase di reclamo.

Si comunichi.

Bassano del Grappa, 4.11.2011.

Il Giudice rel.
Giuseppe Lauropan



Il Presidente
IL GIUDICE
Dr. MASSIMO MORANDINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

8 NOV. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Daria Prosepe